

Posizione N. 45053-54348

N.25985 Repertorio
N. 12240 Raccolta

DEPOSITO DI DOCUMENTO
(esente da Bollo ai sensi del Dlgs 460/97)
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladodici, il giorno diciassette del mese di luglio (17/07/2012)
Nella casa in Milano, Via Cusani n. 10.

Avanti a me dottor Giuseppe Gallizia Notaio residente in Sant'Angelo Lodigiano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, sono presenti i signori

- **ALLEMANO FRANCESCO**, nato ad Alassio (SV) il 23 aprile 1962, residente a Milano, Via Bacchiglione n. 21, cittadino italiano, codice fiscale LLM FNC 62D23 A122W;

- **BELLINI LUCA AGOSTINO FRANCESCO MARIA**, nato a Milano il 2 aprile 1961, ivi residente in Via Panzini n. 16, cittadino italiano, codice fiscale BLL LGS 61D02 F205G;

- **DE VECCHI GUIDO ANGELO**, nato a Milano il 26 maggio 1959, residente a Rozzano (MI), Viale Romagna n. 2, cittadino italiano, codice fiscale DVC GNG 59E26 F205G;

Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, precisato di intervenire al presente atto quale membri del Consiglio di Gestione della "FONDAZIONE IDEA VITA ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITÀ SOCIALE" in forma abbreviata "IDEA VITA ONLUS" con sede a Milano (MI), Via Lorenzo Valla n. 25 iscritta al R.E.A. di Milano al numero 1686212, iscritta al Registro delle Imprese di Milano iscrizione, codice fiscale 97278600156 iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche dalla Regione Lombardia in data 29 novembre 2001 al n. 1398, con il presente atto in esecuzione della deliberazione del Consiglio di Indirizzo della medesima Fondazione in data 30 maggio 2012 mi richiedono di ricevere in deposito e trattenere nei miei atti, per tutti gli effetti di ragione e di legge, il nuovo testo di statuto della Fondazione portante, tra le altre cose, il trasferimento della sede legale da Milano Via Lorenzo Valla n. 25 a Milano, Via Casoria n. 50, presso la Cascina Biblioteca, nonché la modifica dell'articolo 15 e 16 dello statuto stesso e l'integrazione dell'articolo 3 dello Statuto stesso..

Aderendo alla fattami richiesta, io Notaio, ritiro la privata scrittura in oggetto che allego al presente atto sotto la lettera "A", quale sua parte integrante e sostanziale.

I comparenti insieme a me hanno sottoscritto in ogni parte l'allegato e mi esonerano dalla lettura dello stesso

E richiesto io Notaio ho ricevuto questo atto che ho letto ai comparenti, che lo approvano e lo sottoscrivono con me notaio alle ore diciotto e venti minuti.

Questo atto scritto a macchina e a mano da persone di mia fiducia e sotto la mia direttiva consta di un foglio per una facciata intere e quanto alla seconda scritta sin qui.

F.TO GUIDO ANGELO DE VECCHI

F.TO FRANCESCO ALLEMANO

F.TO LUCA AGOSTINO FRANCESCO MARIA BELLINI

REGISTRATO A

LODI

il 25.7.2012
al N. 4939 serie AT
Esatti € 16800

L. 112

F.TO GIUSEPPE GALLIZIA NOTAIO

Allegato "A" al N. 25985/12240

STATUTO

"Fondazione Idea Vita Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale"
con sede in Milano

Articolo 1

Costituzione

È costituita una Fondazione denominata "Fondazione Idea Vita Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale". Essa potrà far uso della denominazione in forma abbreviata "Idea Vita ONLUS".

La Fondazione risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dagli articoli 12 e seguenti del Codice Civile.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

Le finalità della Fondazione si esplicano nell'ambito della Regione Lombardia.

Articolo 2

Delegazioni e uffici

Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Organizzazione, attività di promozione nonché di sviluppo e incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Organizzazione stessa.

Articolo 3

Scopi

La Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed in particolare di assistenza, educazione, istruzione e ricreazione delle persone con disabilità intellettuale, relazionale, psichica e fisica.

La Fondazione intende acquisire, supportare, mantenere e gestire, direttamente od indirettamente, strutture innovative, con spazi adiacenti e di servizio, destinate ad ospitare stabilmente, o anche per brevi periodi, tali persone.

La Fondazione intende svolgere attività sociosanitarie, didattiche, formative, occupazionali, culturali, espositive, sportive e sociali in genere, in un contesto di miglioramento della qualità della vita e di promozione dell'inserimento nel tessuto sociale e lavorativo delle persone con disabilità.

La Fondazione promuove, cura e garantisce il monitoraggio della qualità della vita nell'ambiente residenziale nel quale vive la persona con disabilità, al fine di individuare, nel tempo, le soluzioni più idonee, anche con riferimento al "dopo di noi".

La Fondazione intende inoltre raccordarsi e sviluppare sinergie e collaborazioni con altri organismi, pubblici o privati, italiani od esteri, che operino nei settori d'interesse della Fondazione o che ne condividano lo spirito e le finalità.

Articolo 4

Attività direttamente connesse

Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione potrà tra l'altro:

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di

prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti ovvero a qualsiasi titolo detenuti;

c) svolgere attività di raccolta fondi allo scopo di sostenere iniziative connesse con gli scopi istituzionali;

d) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività;

e) partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

f) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, i relativi addetti e il pubblico;

g) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

La Fondazione ha il divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali e da quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 5

Vigilanza

L'Autorità competente vigila sull'attività della Fondazione ai sensi dell'articolo 25 del Codice Civile.

Articolo 6

Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti iniziali in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento delle finalità, effettuati dai Fondatori Promotori, in sede di atto costitutivo, e successivamente dai Fondatori e dai Partecipanti;

- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;

- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;

- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio d'Indirizzo, può essere destinata a incrementare il patrimonio;

- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

Articolo 7

Fondo di gestione

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;

- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;

- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
 - dai contributi, in qualsiasi forma concessi, dei Fondatori e dei Partecipanti;
- Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Articolo 8

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di novembre il Consiglio d'Indirizzo approva il bilancio di programmazione e di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo di quello decorso. Il bilancio economico di previsione e il bilancio d'esercizio devono essere trasmessi a tutti i Fondatori, accompagnati dalla relazione sull'andamento della gestione sociale e dalla relazione del Collegio tecnico-contabile.

Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e della nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dagli articoli 2423 bis e seguenti del Codice Civile.

Copia del bilancio d'esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da membri del Consiglio di Gestione o dal Direttore, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati; gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito della gestione annuale, prima che per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

Fermo restando quanto sopra, la Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Articolo 9

Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori Promotori e Fondatori;
- Partecipanti.

Articolo 10

Fondatori Promotori e Fondatori

Sono Fondatori Promotori coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo.

Possono divenire Fondatori, nominati tali dal Consiglio d'Indirizzo ai sensi dell'art. 15 del presente statuto, le persone fisiche che contribuiscano al

Fondo di dotazione ed al Fondo di gestione, mediante un contributo in denaro, beni o servizi, nelle forme e nella misura determinata nel minimo stabilite dal Consiglio d'Indirizzo stesso.

Possono divenire Fondatori Promotori coloro che hanno ricoperto la carica di Fondatori per cinque anni ai sensi del comma precedente, e che siano essi stessi persone con disabilità o che siano legati da vincoli di parentela ovvero in ragione del loro ufficio a persone con disabilità.

Possono altresì divenire Fondatori le persone giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che contribuiscano al Fondo di dotazione ed al Fondo di gestione secondo le modalità di cui sopra.

Articolo 11

Partecipanti

Possono ottenere la qualifica di "Partecipanti" le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio d'Indirizzo ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali. Il Consiglio d'Indirizzo potrà determinare con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.

I Partecipanti potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.

La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.

Articolo 12

Partecipanti esteri

Possono essere nominati Fondatori ovvero Partecipanti anche le persone fisiche e giuridiche nonché gli enti pubblici o privati o altre istituzioni aventi sede all'estero.

Articolo 13

Esclusione e recesso

Il Consiglio d'Indirizzo decide con la maggioranza qualificata di due terzi dei punti/voto assegnati l'esclusione di Fondatori ed a maggioranza qualificata di cui all'art. 16 quella dei Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Fondatori e i Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione ai sensi dell'art. 24 del Codice Civile, fermo restando il dovere

di adempimento delle obbligazioni assunte.

I Fondatori Promotori non possono in alcun caso essere esclusi dalla Fondazione.

Articolo 14 Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio d'Indirizzo;
- il Consiglio di Gestione;
- il Presidente della Fondazione e il Vice- Presidente vicario;
- il Collegio dei Partecipanti;
- il Collegio tecnico-contabile.

Nelle deliberazioni degli organi collegiali è espressamente escluso il voto per delega.

Articolo 15 Consiglio d'Indirizzo

Il Consiglio d'Indirizzo è composto da sette, quattordici o ventuno membri.

La composizione sarà la seguente:

a) Laddove il consiglio sia composto da sette membri:

- i Fondatori Promotori nominano a maggioranza tre membri fra loro ;
- i Fondatori nominano a maggioranza due membri fra loro ;
- i Partecipanti nominano a maggioranza due membri fra loro ;

b) Laddove il consiglio sia composto da quattordici membri:

- i Fondatori Promotori nominano a maggioranza sei membri fra loro;
- i Fondatori nominano a maggioranza quattro membri fra loro
- i Partecipanti nominano a maggioranza quattro membri fra loro

c) Laddove il consiglio sia composto da ventuno membri:

- i Fondatori Promotori nominano a maggioranza nove membri fra loro
- i Fondatori nominano a maggioranza sei membri fra loro
- i Partecipanti nominano a maggioranza sei membri fra loro;

Il Consiglio d'Indirizzo potrà ritenersi validamente costituito ed operare con l'avvenuta nomina dei membri da parte dei Fondatori Promotori.

I membri del Consiglio d'Indirizzo restano in carica tre esercizi e possono essere rinominati, salvo revoca da parte del soggetto che li ha nominati prima della scadenza del mandato. Ogni membro può delegare un proprio sostituto che rivestirà tale carica continuativamente.

Il membro del Consiglio d'Indirizzo che, senza giustificato motivo, non partecipa, personalmente o a mezzo di sostituto, a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, i membri restanti devono provvedere, nel rispetto delle designazioni di cui al secondo comma, alla cooptazione di altro/i Consigliere/i che resteranno in carica sino alla scadenza del Consiglio d'indirizzo.

Il Consiglio d'Indirizzo determina, in conformità agli scopi statutari, gli obiettivi ed i programmi della Fondazione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.

In particolare provvede a:

- stabilire le linee generali dell'attività della Fondazione e i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 3 e 4;
- approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo, predisposti dal Consiglio di Gestione;

- fissare i criteri per divenire Fondatori e Partecipanti alla Fondazione ai sensi degli articoli 10 e 11 del presente Statuto e procedere alla relativa nomina;
- nominare al proprio interno il Presidente della Fondazione ed il Vice Presidente Vicario;
- individuare gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione;
- nominare e revocare, in ogni tempo anche senza giusta causa, i membri del Consiglio di Gestione;
- nominare, ove opportuno, il Direttore della Fondazione, per la gestione della Fondazione in esecuzione ed attuazione delle decisioni del Consiglio di Gestione, determinandone natura, durata e qualifica del rapporto;
- stabilire la sede della Fondazione;
- deliberare eventuali modifiche statutarie ferme restando le finalità della fondazione;
- deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio.

Le deliberazioni concernenti l'approvazione del bilancio, l'approvazione delle modifiche statutarie, la determinazione dei criteri per l'ammissione di nuovi membri della Fondazione e lo scioglimento dell'Ente, sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza qualificata dei punti voto di cui all'art.16.

Articolo 16

Convocazione e quorum

Il Consiglio d'Indirizzo è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri senza obblighi di forma purché con mezzi idonei inoltrati almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

Il quorum costitutivo e quello deliberativo sono determinati secondo il metodo del Voto Ponderato sulla base di punti/voto in disponibilità del Consiglio d'Indirizzo, con le seguenti regole: il numero di punti voto ed il quorum costitutivo sono da determinarsi sulla base della composizione numerica del Consiglio. Il cinquantuno per cento dei punti/voto è attribuito, con suddivisione in parti uguali, ai membri Fondatori Promotori ed il restante quarantanove per cento è suddiviso tra gli altri membri, in proporzione alla contribuzione complessiva al patrimonio ed alla gestione della Fondazione. Il numero dei punti voto, la suddivisione ed i criteri relativi vengono stabiliti dai Fondatori Promotori.

Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza dei due terzi dei punti/voto assegnati. In seconda convocazione, la riunione è valida con la presenza del cinquantuno per cento dei punti voto assegnati. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata di tre quarti dei punti/voto presenti, fermi restando i quorum diversi stabiliti dal presente statuto.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente. In caso d'assenza anche del Vice

Presidente, la riunione sarà presieduta dal Consigliere più anziano d'età tra quelli nominati dai Fondatori Promotori.

Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

Articolo 17

Consiglio di Gestione

Il Consiglio di Gestione provvede all'amministrazione ed alla gestione della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito dei piani, dei progetti e delle linee di bilancio approvati dal Consiglio d'Indirizzo. Il Consiglio di Gestione delibera a maggioranza dei presenti.

Esso è composto da tre membri, tra cui il Presidente della Fondazione di diritto e due membri nominati dal Consiglio d'Indirizzo; quest'ultimi restano in carica tre esercizi e sono riconfermabili. La veste di membro del Consiglio di Indirizzo non è incompatibile con quella di membro del Consiglio di Gestione.

Per una migliore efficacia nella gestione, il Consiglio di Gestione può delegare parte dei propri poteri ad alcuni dei suoi membri o al Direttore della Fondazione, ivi compreso quello di rappresentare la Fondazione in atti determinati.

Il Consiglio di Gestione risponde innanzi al Consiglio d'Indirizzo della propria attività.

Articolo 18

Presidente della Fondazione

Il Presidente della Fondazione, che è anche Presidente del Consiglio d'Indirizzo e del Consiglio di Gestione, ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati. Egli resta in carica tre anni ed è rieleggibile.

In particolare, il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

In caso di assenza od impedimento del Presidente della Fondazione, il Vice Presidente Vicario lo sostituisce a tutti gli effetti.

Il Presidente può riunire le componenti della Fondazione in adunanza plenaria, momento di confronto ed analisi in cui si incontrano tutte le componenti della Fondazione. In tale caso intervengono, oltre a tutte le categorie di membri della Fondazione, i rappresentanti degli Uffici e/o Delegazioni estere, nonché osservatori di persone giuridiche private o pubbliche, Istituzioni od Enti italiani od esteri che ne facciano richiesta alle rappresentanze della Fondazione nel loro Stato ovvero alla Fondazione medesima.

Articolo 19

Collegio dei Partecipanti

Il Collegio dei Partecipanti è composto da tutti i Partecipanti alla Fondazione. Nel caso di Partecipanti persone giuridiche o Enti, i rappresentanti da essi nominati nel Collegio dei Partecipanti durano in carica tre esercizi e sono confermabili. L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca.

Il Collegio dei Partecipanti nomina i membri del Consiglio d'Indirizzo di sua competenza.

Il Collegio dei Partecipanti formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi. Al Collegio dei Partecipanti viene illustrato il bilancio consuntivo approvato dal Consiglio d'Indirizzo, con indicazione analitica dell'impiego delle risorse della Fondazione ed illustrazione della relazione accompagnatoria.

Il Collegio dei Partecipanti è presieduto dal Presidente della Fondazione e dallo stesso convocato, almeno una volta l'anno, in periodo non recante pregiudizio all'attività della Fondazione stessa.

Articolo 20

Collegio tecnico-contabile

Il Collegio tecnico-contabile è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzione di Presidente, e due supplenti nominati dai Fondatori Promotori a maggioranza.

Il Collegio tecnico-contabile è mero organo di consulenza tecnico-contabile della Fondazione, provvedendo alla verifica della gestione finanziaria, delle scritture contabili e dei flussi di cassa e redigendo apposite relazioni.

I membri del Collegio tecnico-contabile possono partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Gestione.

Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nell'apposito Libro delle Adunanze e deliberazioni del Collegio tecnico-contabile.

I membri del Collegio tecnico-contabile restano in carica tre esercizi e possono essere riconfermati.

Articolo 21

Scioglimento

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio d'Indirizzo, ad altre ONLUS ovvero ai fini di pubblica utilità, sentita l'Agenzia delle Onlus.

Articolo 22

Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge dettate in tema di fondazioni private riconosciute.

Articolo 23

Norma transitoria

Gli organi della Fondazione potranno operare validamente e legittimamente nella composizione determinata in atto costitutivo.

F.TO GUIDO ANGELO DE VECCHI

F.TO FRANCESCO ALLEMANO

F.TO LUCA AGOSTINO FRANCESCO MARIA BELLINI

F.TO GIUSEPPE GALLIZIA NOTAIO

Copia conforme all'originale in più fogli.

Dal mio Studio, il 26 luglio 2012

L. 11 7.112 notrio